Istituto Comprensivo Statale "G. CARDUCCI"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Querce, n° 13 – 56020 Santa Maria a Monte (PI)
Tel.0587.707098
e-mail piic82500x@istruzione.it
pec: piic82500x@pec.istruzione.it
C.F. 81002410504 C.M. PIIC82500X
www.istitutocomprensivocarduccismm.it

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Circ. n. 74_25/26

I.C. G.CARDUCCI-S.MARIA A MONTE
Prot. 0010718 del 19/11/2025
II-5 (Uscita)

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Interessato
Sito WEB – Bacheca R.E.

Oggetto: **Fruizione ferie Docenti e ATA con contratto a Tempo Determinato**

Si informa tutto il personale con contratto a tempo determinato della normativa vigente in riferimento alla fruizione delle ferie:

- Art 35 e 38, oltre alla DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2, del CCNL 2019/2021 e ss.mm.ii;
- L'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (Legge n. 228/2012)
- L'art. 5, co. 8, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135[1].

[1] PRECISAZIONI
L'art. 35 del nuovo CCNL 2019/2021, al comma 2 prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Si ritiene che detta ultima previsione si riferisca essenzialmente al personale supplente breve, giacché con la Dichiarazione Congiunta n. 2 viene ribadito che **resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della Legge n. 228 del 2012.**
Si ricorda, infatti, che l'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (L. 228/2012) ha previsto che il personale docente di tutti i gradi di **istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative**. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
I successivi commi 55 e 56 prevedono quanto segue:
55. All'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Lege 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche**, limitatamente alla differenza trai giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie**".
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
La RGS con la Nota 4 settembre 2013 prot. N. 77696 in merito alla monetizzazione delle ferie del personale a t.d. ha ricordato che **i giorni di sospensione delle lezioni comprendono**, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc…
La **Corte di Appello di Milano del 13/09/2022, n. 688**, ha affermato che è da escludere che, nell'attuale quadro legislativo, il datore di lavoro, in presenza di un calendario scolastico prestabilito, debba comunicare preventivamente i giorni di ferie residui, poiché **in base all'interpretazione corretta della normativa vigente, il docente, dopo la fine delle lezioni, è da considerarsi in ferie, salvo che non gli sia stato previamente comunicato l'impegno in attività di scrutini, esami e valutazioni**.

Pertanto si ricorda che:

- **TUTTI I DOCENTI A T.D.** sono invitati a fruire, nei periodi di sospensione delle lezioni da calendario scolastico e/o regionale, delle ferie maturate e non godute;
- **La mancata richiesta di fruizione nel periodo in cui è consentito goderne** (compatibilmente con attività funzionali ed indifferibili quali scrutini, esami di Stato o attività valutative) **comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostitutiva**;
- Il calendario scolastico adottato da questo Istituto con Delibera n. 146 del Consiglio di Istituto del 20/05/2025, rispetto a quello emanato dalla Regione Toscana[2], prevede la sospensione delle lezioni per i giorni:

22 e 23 dicembre 2025
8 aprile 2026 (Festa del Santo Patrono)
30 aprile 2026
1 giugno 2026

In virtù di quanto sopra, la DS

INVITA

I docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività

AVVISA

I docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa *Laura Cotrozzi*

(Firma autografa omessa ai sensi,
dell'art.3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

[2] https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/calendario-scolastico-2025-2026-delibera-n-288-del-27-03-2017-modifica-alla-dgrt-n-279-2014-approvazione-linee-guida-relative-al-calendario-scolasti-2